



## DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE

N. 64 DEL 15 aprile 2024

Oggetto: cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale delle start-up, ai sensi dell'art. 25, comma 16, del D.L. n. 179/2012.

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182 recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana nelle materie relative all'Industria e al Commercio";

Visto il D. Lgs. n. 23 del 15 febbraio 2010 "Riforma dell'ordinamento relativo alle Camere di Commercio",

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante "riordinamento delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, recante norme sulle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e altre norme sul commercio e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n. 10/2000 recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana";

Visto il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 recante il "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio;

Visto il D. Lgs. del 15 febbraio 2010, n. 23, recante "Riforma dell'ordinamento relativo alle Camere di commercio";

Vista la L.R. 2 marzo 2010, n. 4, recante "Nuovo ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";

Visto il D.P.R.S. 5 agosto 2010, n. 17, "Regolamento di attuazione della legge regionale 2 marzo 2010, n. 4, recante Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";

Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 che istituisce presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'Ufficio del Registro delle imprese, di cui all'art. 2188 c.c.;

Visto l'art. 25, comma 8, del D.L. 179/2012 e ss.mm.ii. che dispone “per le start-up innovative di cui ai commi 2 e 3 e per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui la start-up innovativa e l'incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione”;

Vista la circolare MISE n. 3696/C del 14/02/2017 avente ad oggetto “startup innovative e PMI innovative”;

Visto il comma 15 dell'art. 25 del d.l. 179/2012, convertito nella legge 221/2012, che prevede che “entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi, il rappresentante legale della start-up innovativa o dell'incubatore certificato attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese”;

Visto, inoltre, il comma 16 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e ulteriormente modificato dal D. L. 76/2020 ai sensi del quale “entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o l'incubatore certificato sono cancellati dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al presente articolo, con provvedimento del conservatore impugnabile ai sensi dell'articolo 2189, terzo comma, del codice civile, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Ai fini di cui al primo periodo, alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15”;

Vista la Circolare del MiSE n. 1/V, prot. 207599, del 10.09.2020 con la quale vengono forniti chiarimenti in merito alla perdita dei requisiti di start up e PMI innovativa a seguito del mancato deposito della dichiarazione di mantenimento requisiti;

Considerato che alle imprese di cui all'allegato elenco è stata inviata una PEC in data 11 luglio 2023 con l'invito a trasmettere l'attestazione del mantenimento dei requisiti, pena la cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale delle Start up innovative e che l'attività di *recall*, con l'ulteriore invito a trasmettere l'attestazione del mantenimento dei requisiti, è stata riproposta con raccomandata a.r. trasmessa in data 23.01.2024 e risultante regolarmente consegnata alle società di cui all'allegato elenco;

Considerato che, in seguito al mancato riscontro alle predette note, necessita disporre la cancellazione dalle sezioni speciali del Registro delle imprese delle start up delle società di cui all'allegato elenco;

Tenuto conto che la cancellazione dalle predette sezioni speciali si configura come atto dovuto che l'Ufficio del Registro delle Imprese è tenuto ad emanare ai sensi dell'art. 25, comma 16, del D.L. n. 179/2012 per le startup;

#### DETERMINA

- per tutto quanto premesso che si intende ripetuto nel dispositivo;
- la cancellazione d'ufficio delle start-up, di cui all'allegato elenco, dall'apposita sezione speciale del Registro delle imprese, in seguito al mancato deposito della dichiarazione di mantenimento del possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 25, comma 16, del D.L. n. 179/2012;
- di notificare l'adozione del presente provvedimento alle società indicate nell'allegato elenco;
- di dare atto che la presente determinazione è impugnabile ai sensi dell'articolo 2189, terzo comma, del codice civile;
- di dare atto che la presente determinazione non comporta prenotazioni di spesa;
- di dare atto che la presente è soggetta a pubblicità legale ai sensi dell'art. 7 del Regolamento approvato con delibera di Consiglio n. 8 del 21/12/2010, per la durata di 15 giorni.

Il Conservatore  
Dott. Giuseppe Cassisa

***Il presente atto è pubblicato integralmente nell'Albo Camerale Informatico***

***Dal 15 aprile 2024***

***al 30 aprile 2024***